



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ladurner s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi 63;

contro

A.M.I.U. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;

nei confronti di

Marcopolo Engineering s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Di Cagno ed Andrea Fantappiè, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 43;

Asja Ambiente Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ascanio Amenduni, Giuliano Berruti ed Helga Garuzzo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Sparano, 35;

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2010, proposto da Asja Ambiente Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ascanio Amenduni, Giuliano Berruti ed Helga Garuzzo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Sparano, 35;

contro

A.M.I.U. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;

nei confronti di

Marcopolo Engineering s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Di Cagno ed Andrea Fantappiè, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 43;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 366 del 2010:

- della nota prot. n. 49 del 8.1.2010, ad oggetto: "Procedura aperta concessione sfruttamento energetico biogas discarica di Trani", a firma del responsabile unico del procedimento, con cui si significa alla Ladurner s.p.a. l'aggiudicazione provvisoria alla Società Marcopolo Engineering s.p.a., giusta deliberazione del consiglio di amministrazione di A.M.I.U. s.p.a. del 7.1.2010;
- della nota prot. n. 622 del 15.2.2010, recante notizia dell'aggiudicazione definitiva alla Marcopolo Engineering s.p.a., giusta deliberazione del consiglio di amministrazione di A.M.I.U. s.p.a. del 12.2.2010;
- della graduatoria con prospetto riepilogativo dei punteggi assegnati a ciascuna offerta, allegata alla nota del 15.2.2010, nonché della nota interna prot. n. 15 del 5.1.2010;
- delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di A.M.I.U. s.p.a. del 7.1.2010 e del 12.2.2010, rispettivamente di aggiudicazione provvisoria e definitiva della procedura concorsuale in epigrafe;
- della deliberazione di nomina della commissione di gara;

- dei verbali del consiglio di amministrazione di A.M.I.U. s.p.a. del 11.8.2009 e del 17.12.2009;

- dei verbali nn. 1 – 16 della commissione giudicatrice, relativi alle sedute dal 24.8.2009 al 11.12.2009;

quanto al ricorso n. 330 del 2010:

del provvedimento del 12.2.2010, con il quale A.M.I.U. s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione definitiva a Marcopolo Engineering s.p.a. della concessione per lo sfruttamento energetico del biogas di discarica, e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e, per quanto occorra, della comunicazione di aggiudicazione provvisoria ricevuta a mezzo fax in data 11.1.2010;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.M.I.U. s.p.a., di Marcopolo Engineering s.p.a. e di Asja Ambiente Italia s.p.a.;

Viste le memorie difensive ed i ricorsi incidentali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo Ingravalle, Helga Garuzzo, Franco Gagliardi La Gala e Maurizio Di Cagno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La resistente A.M.I.U. s.p.a., società unipersonale costituita dal Comune di Trani per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, ha indetto, con bando pubblicato in data 8.6.2009, una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione (per un periodo di quindici anni) di un impianto di captazione e sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Puro Vecchio – Trani.

Il costo stimato per la costruzione dell'impianto è stato indicato in euro 3.200.000 e l'investimento per il periodo di gestione in circa euro 5.800.000. Il bando ha previsto l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono state ammesse cinque concorrenti.

Alla seduta di gara del 9.12.2009, terminata la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, è risultata prima classificata ed aggiudicataria provvisoria la Asja Ambiente s.p.a., con punteggio complessivo di 84,26; seconda classificata la Ladurner s.p.a., con punteggio complessivo di 74,09; terza classificata la Marcopolo Engineering s.p.a., con punteggio complessivo di 73,26.

Il consiglio di amministrazione di A.M.I.U. s.p.a. ha tuttavia deliberato, nella seduta del 17.12.2009, di restituire gli atti alla commissione di gara, dissentendo sul metodo seguito per la valutazione delle offerte economiche e sull'assegnazione, quanto alle offerte tecniche, del sub-punteggio relativo alla voce "autoconsumi".

La commissione ha parzialmente preso atto delle osservazioni del consiglio di amministrazione ed ha riformulato la graduatoria: la Asja Ambiente s.p.a. e la Marcopolo Engineering s.p.a. hanno così riportato l'identico punteggio complessivo di 84,26 (arrotondato alla seconda cifra decimale), la Ladurner s.p.a. è rimasta terza classificata, con punteggio complessivo di 74,09.

Nella seduta del 7.1.2010, il consiglio di amministrazione ha rideterminato la graduatoria senza arrotondamenti dei decimali e prima classificata è risultata, questa volta, la Marcopolo Engineering s.p.a., a favore della quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in data 12.2.2010.

2. Con il ricorso iscritto al numero di registro generale 366 del 2010, la Ladurner s.p.a. (terza classificata) impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo:

- violazione dell'art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per erronea presupposizione e carenza di istruttoria: due dei membri della commissione

giudicatrice (il geom. Monterisi ed il geom. Angiolella, dipendenti della stazione appaltante) sarebbero privi dei requisiti di professionalità ed esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

- violazione degli artt. 16 e 17 del disciplinare di gara ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea presupposizione, ingiustizia ed illogicità manifesta, contraddittorietà: la commissione avrebbe dovuto fin da principio escludere la Marcopolo Engineering s.p.a., che ha offerto un canone fisso annuo destinato ad essere sottratto dalla somma annualmente dovuta a titolo di *royalty*, così formulando un'offerta economica difforme da quanto prescritto dalla *lex specialis* nell'interpretazione resa dalla stazione appaltante in fase di chiarimenti, su specifico quesito di alcune concorrenti;

- violazione dell'art. 12 del disciplinare di gara ed eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio di buon andamento ed imparzialità: a seguito dell'invito rivolto dal consiglio di amministrazione, la commissione avrebbe illegittimamente riassegnato i punteggi in seduta non pubblica e, in ogni caso, avrebbe omesso di verbalizzare tale operazione;

- violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea presupposizione, ingiustizia ed illogicità manifesta: i punteggi relativi alle offerte tecniche sarebbero affetti da errori di valutazione, analiticamente descritti nella perizia di parte depositata in giudizio.

Si sono costituite A.M.I.U. s.p.a. e le controinteressate Asja Ambiente Italia s.p.a. e Marcopolo Engineering s.p.a., resistendo al gravame.

Marcopolo Engineering s.p.a. ha inoltre notificato ricorso incidentale, con il quale ha contestato:

- la legittimità dei chiarimenti espressi dal responsabile del procedimento in pendenza del termine per la presentazione delle offerte, chiarimenti che a suo dire sarebbero tardivi, provenienti da soggetto incompetente ed in ogni caso

contrastanti con il contenuto del bando e del disciplinare di gara e con i principi di *par condicio* ed imparzialità;

- la mancata esclusione della ricorrente principale Ladurner s.p.a., nonostante la difformità della sua offerta economica rispetto a quanto prescritto dagli artt. 16 e 17 del disciplinare di gara;

- l'erronea ed ingiusta valutazione della propria offerta tecnica ed economica, con particolare riguardo alla *royalty* percentuale sui proventi annui ed al criterio del "pregio tecnico".

3. Con il ricorso iscritto al numero di registro generale 330 del 2010, la Asja Ambiente Italia s.p.a. (seconda classificata) impugna l'aggiudicazione definitiva in favore di Marcopolo Engineering s.p.a., deducendo a sua volta:

- violazione degli artt. 16 e 17 del disciplinare di gara e dell'art. 3 del capitolato speciale, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento e difetto dei presupposti: la commissione avrebbe dovuto escludere la Marcopolo Engineering s.p.a., che ha offerto un canone minimo garantito complementare alla somma dovuta a titolo di *royalty*, anziché cumulabile con questa, in difformità da quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara e da quanto specificato dalla stazione appaltante in fase di chiarimenti (pubblicati sul sito *web*); in tal modo, l'offerta economica di Marcopolo Engineering s.p.a. non sarebbe comunque confrontabile con quelle delle altre concorrenti, che viceversa hanno proposto un canone fisso annuo destinato a sommarsi al corrispettivo percentuale variabile;

- violazione dell'art. 12 del disciplinare di gara, violazione del principio di pubblicità delle sedute ed eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento e difetto dei presupposti: a seguito dell'invito rivoltole dal consiglio di amministrazione, la commissione avrebbe illegittimamente

riformulato, in seduta non pubblica, i punteggi sulle offerte economiche e, in ogni caso, avrebbe omesso di verbalizzare tale operazione;

- eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento e difetto dei presupposti: i punteggi finali attribuiti dal consiglio di amministrazione non troverebbero riscontro in tabelle sottoscritte dai membri della commissione e sarebbero frutto di calcoli erronei; sarebbe inoltre erroneo il punteggio assegnato dalla commissione in relazione al criterio “impatto acustico”;

- violazione degli artt. 16 e 19 del disciplinare di gara ed eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento e difetto dei presupposti: alle dichiarazioni prodotte dagli amministratori di Marcopolo Engineering s.p.a. non sarebbero state allegate le fotocopie dei documenti di identità; mancherebbe, infine, la dichiarazione del progettista prevista dal disciplinare.

La Asja Ambiente Italia s.p.a. chiede la condanna di A.M.I.U. s.p.a. al risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente.

Anche in relazione a tale ricorso si sono costituite A.M.I.U. s.p.a. e Marcopolo Engineering s.p.a., chiedendone il rigetto.

Marcopolo Engineering s.p.a. ha notificato ricorso incidentale, con il quale ha contestato:

- la legittimità dei chiarimenti espressi dal responsabile del procedimento in pendenza del termine per la presentazione delle offerte, chiarimenti che a suo dire sarebbero viziati per tardività ed incompetenza, oltre che per contrasto con il bando ed il disciplinare di gara e con i principi di *par condicio* ed imparzialità;

- la mancata esclusione della ricorrente principale Asja Ambiente Italia s.p.a., nonostante la difformità della sua offerta economica rispetto a quanto prescritto dagli artt. 16 e 17 del disciplinare di gara;

- l'erronea ed ingiusta valutazione della propria offerta tecnica ed economica, con particolare riguardo alla *royalty* percentuale sui proventi annui ed ai criteri del

“pregio tecnico”, della “tipologia del servizio di sorveglianza e reperibilità offerto”, della valutazione di “impatto acustico” e delle “modalità di gestione”.

Questa Sezione, con ordinanza n. 723 del 7 ottobre 2010, ha accolto l’istanza cautelare di Asja Ambiente Italia s.p.a. ed ha sospeso gli effetti dell’aggiudicazione definitiva.

4. Entrambi i ricorsi sono stati tratti in decisione alla pubblica udienza del 3 novembre 2010.

DIRITTO

1. Stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi in epigrafe vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. Deve prioritariamente esaminarsi il ricorso iscritto al numero di registro generale 366 del 2010, proposto da Ladurner s.p.a. (terza classificata).

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere, lamentando che due dei membri della commissione giudicatrice (il geom. Monterisi ed il geom. Angiolella, dipendenti della stazione appaltante) sarebbero privi dei requisiti di professionalità ed esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

Il motivo presenta carattere assorbente ed è fondato.

La gara su cui si controverte riguarda la progettazione esecutiva, la costruzione e l’affidamento in gestione (per un periodo di quindici anni) di un impianto di captazione e sfruttamento energetico del biogas, prodotto dalla fermentazione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani presenti nella discarica situata in loc. Puro Vecchio, nel Comune di Trani.

La valutazione qualitativa delle offerte tecniche, in base all’art. 17 del disciplinare di gara, ha riguardato aspetti di elevata complessità, tra i quali:

- il programma di manutenzione dell'impianto, inteso come numero di interventi pianificati sui quadri elettrici e numero di tarature previsto per gli strumenti di analisi di cambio olio, di revisione delle teste del motore e delle turbine;
- minimizzazione delle emissioni in atmosfera, capacità estrattiva dell'impianto di captazione, *layout* del sistema per ottenere la massimizzazione e l'uniformità della captazione di biogas (numero e raggio di influenza dei pozzi, diametro delle trivellazioni e delle sonde di captazione);
- tecnologia adottata per contenere le emissioni inquinanti dei camini dei gruppi elettrogeni e sistema di controllo ambientale per limitare il rischio di inquinamento, con indicazione del metodo operativo e della frequenza dei controlli;
- percentuale del biogas captato destinata ad essere trasformata in energia elettrica;
- minimizzazione della produzione di rifiuti e della loro gestione, tenendo conto delle modalità costruttive e della movimentazione di materiali;
- tecnologie prescelte per la minimizzazione dell'impatto acustico, dei campi elettromagnetici, dell'impatto visivo, degli odori;
- massimizzazione del rendimento energetico, a parità di caratteristiche quantitative e qualitative di biogas in ingresso;
- rendimenti elettrici delle apparecchiature e dei macchinari ed autoconsumi d'impianto (energia consumata anno per anno).

I *curricula* dei due funzionari tecnici, prescelti da A.M.I.U. s.p.a. per formare la commissione giudicatrice, rivelano il possesso di titoli di studio e professionali inadeguati ai compiti richiesti dalla *lex specialis*. Sia il geom. Monterisi che il geom. Angiolella svolgono mansioni di capo reparto tecnico e lavorano presso la discarica di Puro Vecchio; dichiarano di aver svolto ordinaria attività di progettazione e direzione lavori presso cantieri edili; dichiarano inoltre di aver collaborato con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e con la dirigenza tecnica di A.M.I.U.

s.p.a. per la redazione di non meglio precisati progetti e studi, oltretutto per la conduzione dei procedimenti autorizzativi relativi alla discarica.

Essi, insomma, dimostrano di possedere un'esperienza professionale circoscritta alla gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti ed all'attività edilizia comune, ma appaiono del tutto privi di titoli (di studio ovvero di servizio) in materia di sfruttamento del biogas a fini di produzione energetica e, più in generale, in materia di progettazione e costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica.

L'oggetto dell'appalto, che nella fattispecie viene in rilievo al fine di stabilire la competenza dei commissari, non può essere genericamente individuato nella costruzione e gestione di un impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti (rispetto alla quale, probabilmente, i *curricula* dei geom. Angiolella e Monterisi presenterebbero maggiore attinenza), ma consiste viceversa nella progettazione, realizzazione e conduzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas di discarica. I due commissari, dipendenti di A.M.I.U. s.p.a., non avrebbero potuto progettare ciò su cui sono stati chiamati ed esprimere il proprio giudizio.

Del resto, la conferma *per tabulas* dell'inadeguatezza dei commissari viene proprio dallo svolgimento della gara. Il consiglio di amministrazione di A.M.I.U. s.p.a. ha infatti deliberato, nella seduta del 17.12.2009, di restituire gli atti alla commissione di gara, dissentendo sul metodo seguito per la valutazione delle offerte economiche e della voce "autoconsumi", adoperando toni fortemente critici nei confronti degli errori in cui sarebbe incorsa la commissione. A ciò si aggiunga che il presidente del collegio sindacale di A.M.I.U. s.p.a. ha dichiarato a verbale, nella seduta del 7.1.2010, di non condividere la conduzione complessiva della gara da parte della commissione, auspicando per il futuro che l'azienda si doti di figure apicali specializzate ed esperte.

Come è noto, l'art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006 prevede, nei casi di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la commissione sia composta da *“esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”*, che i commissari diversi dal presidente siano selezionati in prima istanza tra i funzionari della stazione appaltante e che, in caso di *“accertata carenza in organico di adeguate professionalità”*, essi siano scelti tra funzionari di Amministrazioni aggiudicatrici ovvero, a rotazione, tra professionisti con iscrizione almeno decennale nei rispettivi albi e tra professori universitari di ruolo.

Con riferimento alle competenze tecniche e professionali che devono possedere i componenti delle commissioni giudicatrici, la giurisprudenza amministrativa formatasi anteriormente all'approvazione del Codice dei contratti pubblici aveva già avuto modo di evidenziare che, se nei componenti della commissione risiedono le competenze professionali per il vaglio economico e tecnico delle offerte, queste competenze sono anche idonee a valutare gli aspetti correlativi alle varie giustificazioni che possono essere addotte a sostegno della serietà dell'offerta, cosicché deve riconoscersi una discrezionalità tecnica nel vagliare l'adeguatezza del progetto e dei chiarimenti forniti dall'impresa offerente, nella quale ciò che rileva è il possesso, da parte di chi conduce l'esame, dei requisiti professionali necessari (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2002 n. 3566).

Ne consegue, quindi, che la composizione della commissione incaricata del vaglio delle offerte tecniche ed economiche deve rispondere, per lo meno, a certi requisiti imposti dalla natura stessa dell'opera da eseguire, nonché dalla razionalità e logicità delle scelte compiute in relazione alle finalità perseguite: è pertanto illegittima la composizione della commissione stessa qualora tra i suoi componenti prevalgano elementi privi di competenze tecniche specifiche (Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 1994 n. 1261).

Più di recente, la giurisprudenza ha chiarito che il necessario possesso in capo ai commissari dei requisiti tecnici e della professionalità necessaria a formulare un giudizio pienamente consapevole, costituisce ormai un principio immanente nell'ordinamento generale, che trascende il settore dei lavori pubblici, per rendersi operativo in qualsiasi gara, in quanto risponde ai criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa: pertanto, la commissione giudicatrice che ha il compito di valutare la qualità del servizio offerto deve essere composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere (Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2004 n. 1408).

In altri termini, i commissari devono tendenzialmente essere *periti peritorum* della materia sulla quale sono chiamati ad esprimere il giudizio tecnico ed il possesso dei requisiti di professionalità deve essere valutato anche in relazione ai concreti aspetti (emergenti dalla *lex specialis* di gara) sui quali essi devono formulare tale giudizio. Ciò al fine di evitare che sussistano, a monte, elementi che inducano in via anticipata i concorrenti a dubitare dell'adeguatezza scientifica e professionale di coloro che sono chiamati a giudicare comparativamente le proposte tecniche. Nella impossibilità di saggiare in anticipo ed in concreto la preparazione specifica dei commissari, può farsi riferimento ad alcuni indici che, in via presuntiva, consentano una prognosi sul punto: innanzitutto il possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore specifico cui si riferisce l'appalto (*rectius*: nel settore cui afferiscono le valutazioni tecniche previste dal bando di gara per l'assegnazione discrezionale dei punteggi).

Mere esigenze di economicità hanno suggerito al legislatore la previsione di un archetipo di commissione formata da soli funzionari delle stazioni appaltanti. Come è agevolmente ricavabile dall'ottavo comma del citato art. 84, il principio non è assoluto, ma deve essere coniugato con il dato afferente al possesso della

necessaria professionalità, che costituisce un requisito indefettibile per la nomina (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2009 n. 6297).

Il vigente Codice dei contratti pubblici, in sostanziale continuità con l'art. 21 della legge n. 109 del 1994 e con la previsione regolamentare di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 554 del 1999, laddove ha stabilito che i commissari siano selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, non ha inteso privilegiare in senso assoluto il requisito dell'inserimento nell'organico dell'ente rispetto a quello del titolo di studio, come può evincersi dalla lettura dell'intero disposto dell'art. 84. La valutazione prognostica sulla professionalità di chi giudica, quindi, non può prescindere dalla concreta disamina di ciò che costituisce oggetto di giudizio, ed a tal fine il possesso del titolo di studio adeguato è un elemento che garantisce, quanto meno sul piano presuntivo, circa l'adeguatezza della scelta (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008 n. 4829).

3. Dalle considerazioni svolte discende la fondatezza del motivo attinente alla composizione della commissione di gara. All'accertamento del vizio, assimilabile all'incompetenza dell'organo nominato dalla stazione appaltante, consegue l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva in favore della Marcopolo Engineering s.p.a. e la rimessione dell'affare all'autorità competente, con doveroso assorbimento delle ulteriori censure avanzate dalla ricorrente in relazione alle fasi successive della gara.

E' improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Marcopolo Engineering s.p.a., siccome volto a contestare la regolarità di fasi procedurali posteriori a quella colpita dall'accoglimento del ricorso principale (e cioè: la mancata esclusione della Ladurner s.p.a., i chiarimenti resi dal responsabile del procedimento, l'attribuzione dei punteggi), attività posta in essere proprio dalla commissione giudicatrice la cui nomina è stata giudicata illegittima ed annullata, con effetto di caducazione automatica della serie successiva di atti.

In ossequio al principio di conservazione degli atti amministrativi, la A.M.I.U. s.p.a. si conformerà alla presente pronuncia rinnovando la procedura a partire dalla nomina della commissione giudicatrice, tenendo fermi il bando di gara e le offerte pervenute (queste ultime saranno valutate dalla nuova commissione, formata nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006).

4. Per le stesse ragioni deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso iscritto al numero di registro generale 330 del 2010, proposto da Asja Ambiente Italia s.p.a., e del correlato ricorso incidentale proposto dall'aggiudicataria Marcopolo Engineering s.p.a., vertendo entrambi su atti e provvedimenti travolti in via derivata dall'accertamento della illegittima composizione della commissione di gara.

5. Le spese processuali, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, possono essere compensate tra tutte le parti intervenute.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, previa loro riunione, così provvede:

- quanto al giudizio iscritto al numero di registro generale 366 del 2010, accoglie in parte il ricorso principale di Ladurner s.p.a., nei sensi di cui in motivazione, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale di Marcopolo Engineering s.p.a.;
- quanto al giudizio iscritto al numero di registro generale 330 del 2010, dichiara improcedibile il ricorso principale di Asja Ambiente Italia s.p.a. ed il ricorso incidentale di Marcopolo Engineering s.p.a.;
- compensa le spese di entrambi i giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)